

N.° 3063/09 ordine
N.° 10612/05 ruolo
N.° 4828 cronol
N.° 2434/00 repert



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA

Seconda sezione civile

Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica in persona della dott.ssa

Elda Geraci, ha emesso la seguente

SENTENZA

IL CASO.it

nella causa civile di primo grado iscritta al n.10612 del ruolo generale degli
affari contenziosi dell'anno 2005 promossa

DA

Il. Il. s.p.a. con l'avv

OPPONENTE

CONTRO

G. J. con gli avv. tir del foro di

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Per l'opponente:

nel merito, in principalità, ferme le non incompatibili, respingersi ogni
domanda di controparte giacchè infondata, revocato il decreto ingiuntivo qui
opposto per le predette ragioni.

Per l'opposta:

- 1) respingere l'opposizione interposta da Il. Il. s.p.a.;

- 2) confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
- 3) condannare comunque e in ogni caso la s.p.a. I. L. a pagare a favore di G. J., la somma di €15.358,80, oltre interessi e rivalutazione, a copertura del pari importo della fattura 15.4.2004 n.16 emessa da G. stesso (doc. 5 in fascicolo dell'opposto);
- 4) spese diritti e onorari rifusi.

Previa ammissione della prova per testimoni dedotta da G. J., nella sua memoria istruttoria ex art.184 c.p.c. con tutti i testimoni indicati nella comparsa di costituzione e risposta.

IL CASO.it

Motivi in fatto e in diritto

Con ricorso per decreto ingiuntivo G. J. ha chiesto contro I. L. s.p.a. ingiunzione di pagamento della somma di €15.359,80 di cui alla fattura n.16 del 15.4.2004, relativa ad ~~opere di ripristino della porzione di fabbricato sito in Monchio~~ eseguite, secondo quanto esposto dall'ingiungente, per ordine e conto di I. L. s.p.a., proprietaria del fabbricato stesso.

Avverso il decreto ingiuntivo emesso il 4.5.2005, notificato il 22.5.2005, con atto di citazione notificato il 30.6.2005, ha proposto opposizione I. L. s.p.a. che – premesso di avere acquistato la porzione immobiliare di cui trattasi per concederla in locazione finanziaria a T. s.r.l. come da contratto datato 9.7.2003 che fissava due partite finanziarie, rispettivamente di €82.000,00 per acquisto immobile e di €45.000,00 per opere di completamento e che detto ultimo importo era stato interamente utilizzato – ha contestato di essere la stazione appaltante, essendosi limitata ad estinguere, nei limiti del

finanziamento concesso e previo benestare di T. s.r.l., le commesse assegnate da T. s.r.l..

A fronte della contestazione dell'opponente, G. J. ha dedotto che i lavori gli sono stati commessi da I. L. s.p.a. per il tramite e secondo gli ordini impartiti dal tecnico G. B., incaricato da I. L. ed ha formulato i capitoli di prova - per la cui ammissione insiste - da 1 a 5 volti a dimostrare che il B. si era presentato al G. come direttore dei lavori per conto di I. L. s.p.a.

IL CASO.it

Le allegazioni dell'opposto non consentono di ravvisare i presupposti in materia di rappresentanza; ciò in quanto, come è noto, gli effetti di un contratto possono prodursi nei confronti di un soggetto diverso da quello che ha emesso la dichiarazione negoziale se ed in quanto quest'ultimo sia rappresentante dell'altro, e cioè gli sia stato conferito il potere di rappresentanza. Nel caso di specie, l'opponente, su cui gravava l'onere probatorio, non ha dimostrato l'esistenza del potere di rappresentanza in capo al B.

Il potere di rappresentanza non può essere dimostrato fornendo la prova - da cui l'irrelevanza dei capitoli da 1 a 5 - che il B. nel rapporto con il G. abbia dichiarato di agire per conto di I. L., in quanto la prova della procura non può prescindere dalla dimostrazione dell'atto negoziale per mezzo del quale il rappresentato conferisce ad altri il potere di rappresentanza, non senza considerare che, essendo l'opponente una società di capitali, la sussistenza di un tale potere è soggetta a pubblicità.

Escluso quindi che I. L. possa essere considerata parte del rapporto contrattuale per avere agito il B. quale suo rappresentante, di nessun pregio è altresì la deduzione dell'opposto per cui I. L. avrebbe ratificato il

negozio concluso dal B. , avendo provveduto al pagamento delle precedenti fatture (n.13 del 31.3.2004, n.22 del 14.5.2004; n.30 del 7.6.2004, relativamente alle quali, così come per la fattura n.16 del 15.4.2004 oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposto ha formulato i restanti capitoli di prova, inammissibili in quanto vertono su circostanze già risultanti dai documenti).

Non può infatti sfuggire che all'origine del pagamento delle suddette fatture da parte di I. L. vi è il finanziamento di €45.000,00 effettuato da L. L. stessa in favore di T. s.r.l., utilizzatore dell'immobile ove erano eseguiti i lavori, da cui consegue che tali pagamenti, preceduti da benestare di T. s.r.l., non esprimono affatto la volontà del soggetto di fare proprio il contratto concluso da altri.

IL CASO.it

Quanto infine all'istituto della rappresentanza apparente, anch'essa invocata dall'opposto, non ne ricorrono le condizioni. Ciò in quanto, prevedendo la legge, in materia di società di capitali, speciali mezzi di pubblicità tramite i quali è possibile controllare, mediante l'ordinaria diligenza, i soggetti cui è attribuito il potere di rappresentanza, non è configurabile in capo al G. (un affidamento incolpevole; si aggiunga che neppure può ascriversi a L. L. di avere ingenerato nel G. mediante il proprio comportamento il convincimento che al B. fosse stato conferito potere di rappresentanza visto che, come si è scritto, il pagamento è stato effettuato proprio in quanto I. L. era la società finanziatrice di T. s.r.l.).

Alla luce di tutto quanto esposto, dovendosi escludere che L. L. sia parte del rapporto contrattuale di appalto posto a fondamento della pretesa di G. i J. la domanda di questi va respinta, con conseguente revoca del

decreto ingiuntivo e condanna dell'opposto al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda respinta, così provvede:

1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.2492/2005 emesso dal Giudice del Tribunale di Brescia ~~emesso~~ il 4.5.2005;

IL CASO.it

2) condanna : a rifondere le spese del giudizio che liquida in complessivi €3.958,00, di cui €3.900,00 per diritti ed onorari, €58,00 per spese, oltre spese generali su diritti ed onorari, Iva e Cpa.

Così deciso in Brescia, il 25 settembre 2009

Il Giudice



IL CANCELLIERE C1
Dot.ssa Alessandra Paganotti



Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Brescia
Oggi 5.10.2009
IL CANCELLIERE C1
(Dot.ssa Alessandra Paganotti)

